

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 15/2024

SINDACALE

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – MARZO 2024 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 MARZO 2024 - 14 APRILE 2024
- ACCORDO DI RINNOVO CCNL LEGNO UNITAL CONFAPI: AUMENTI SALARIALI E PROSPETTIVE PER IL 2024
- CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ E REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO

PREVIDENZIALE

- INPS: FRINGE BENEFIT – RIAPERTA LA PROCEDURA PER INVIARE I FLUSSI TELEMATICI
- INAIL: ACCORDO TRA LA ITALIA E REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
- INAIL: LAVORATORI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024

FISCALE

- I SERVIZI "TERRITORIALI" A PAGAMENTO DISPONIBILI IN "AREA RISERVATA"
- ISA, PRONTE LE REGOLE PER ACQUISIRE NUOVI DATI
- CAMBI DELLE VALUTE ESTERE: ACCERTATE LE MEDIE DI MARZO 2024
- PRONTE LE REGOLE DI ACCESSO AL BONUS CHE COMBATTE L'USA E GETTA
- NUOVI NUMERI DA CELLULARE ED ESTERO PER IL CALL CENTER DELL'AGENZIA
- FLAT TAX INCREMENTALE 2023: IL CODICE TRIBUTO
- BENI OFFERTI IN OMAGGIO AI DIPENDENTI - REGIME FISCALE APPLICABILE

SICUREZZA

- FONDO VITTIME GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO, DETERMINATI GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI 2024

AMBIENTE

- GAS SERRA E SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO: I NUOVI REGOLAMENTI DELLA UE
- RIFIUTI: MASE AVVIA TEST VOLONTARIO PER FUNZIONALITÀ RENTRI
- PUBBLICATA LA GUIDA OPERATIVA SUI SISTEMI DI ACCUMULO
- ENERGY MANAGER: TEMPO FINO AL 30 APRILE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE
- IMBALLAGGI, GAVA: "BENE LE DEROGHE NEL SETTORE TRASPORTI, LA DIREZIONE È QUELLA AUSPICATA DALL'ITALIA"
- RIFIUTI: DECRETO MASE, NASCE IL REGISTRO PNEUMATICI

EXPORT

- REGIME DOGANALE DEL "TRANSITO", COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE

AUTOTRASPORTO

- MONTE BIANCO: INTERRUZIONI TOTALI DELLA CIRCOLAZIONE DAL 2 SETTEMBRE AL 16 DICEMBRE 2024

AGEVOLAZIONI

- OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMAZIONE
- BANDO REGIONALE: RI.CIRCO.LO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (FOCUS PLASTICA E TESSILE)
- DECRETO "AGEVOLAZIONI": RUFFINI AL SENATO SU BONUS EDILIZI
- SERVIZIO: INSURANCE E RISK MANAGEMENT

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – MARZO 2024 -
INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 MARZO 2024 - 14 APRILE 2024**

Nel mese di **Marzo 2024**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **119,4**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Marzo 2024** al **14 Aprile 2024**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2023 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,00690391**.

TABELLA 2024

MESE	RAPPORTI LAVORO CESSATI		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
	DAL	AL			
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	119,3	1,00377313
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	119,3	1,00502313
MARZO	15.03	14.04	0,375	119,4	1,00690391
APRILE	15.04	14.05	0,5		
MAGGIO	15.05	14.06	0,625		
GIUGNO	15.06	14.07	0,75		
LUGLIO	15.07	14.08	0,875		
AGOSTO	15.08	14.09	1		
SETTEMBRE	15.09	14.10	1,125		
OTTOBRE	15.10	14.11	1,25		
NOVEMBRE	15.11	14.12	1,375		
DICEMBRE	15.12	14.01	1,5		

Fonte: ISTAT

**ACCORDO DI RINNOVO CCNL LEGNO UNITAL CONFAPI:
AUMENTI SALARIALI E PROSPETTIVE PER IL 2024**

Il 9 aprile è stato firmato un [accordo di rinnovo](#) del CCNL LEGNO UNITAL CONFAPI tra le OO.SS. e Unital Confapi, stabilendo i minimi tabellari per il 2024. Secondo l'accordo, è previsto un aumento del 5.9% (basato sui dati Istat - Ipca non depurata dei costi energetici), che si traduce in un aumento aggiuntivo di 136,55 euro per il parametro 140 (as2). Sommando questo valore ai 133

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 2</i>

euro erogati a dicembre 2023, si ottiene un totale di 269,55 euro di aumento nell'arco di un anno di contratto. Si prevede inoltre un'ulteriore verifica a gennaio 2025.

Fonte: Confapi

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ E REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO

Con ordinanza n. **9937 del 12 aprile 2024**, la Corte di Cassazione ha affermato che "in caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, che lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute a ricoprire, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione; più in generale vale comunque che, con la sentenza n. 125 del 2022, il Giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b) della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola manifesta, con la conseguenza che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la insussistenza del fatto – fatto da intendersi nella giurisprudenza consolidata di questa Corte inaugurata da Cassazione n. 10435 del 2018 comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore – va applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione circa la sussistenza, o meno, di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti della legittimità del recesso".

Fonte: Cassazione

<i>Api Notizie</i>	PREVIDENZIALE
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 3</i>

INPS: FRINGE BENEFIT – RIAPERTA LA PROCEDURA PER INVIARE I FLUSSI TELEMATICI

L'INPS, con il [messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024](#), comunica la riapertura della procedura online per inviare i dati delle **somme erogate a titolo di fringe benefit e di stock option** ai lavoratori pensionati nel corso dell'anno d'imposta 2023, nei confronti dei quali l'INPS svolge attività di **sostituto d'imposta**.

La riapertura permette la trasmissione dei dati ai datori di lavoro che non hanno inviato i flussi entro il termine del 21 febbraio, o a quelli che devono rettificare i dati già trasmessi.

L'Istituto specifica, inoltre, che tali dati non saranno elaborati per il conguaglio fiscale, ma comporteranno esclusivamente la **rettifica delle Certificazioni Uniche 2024**.

Fonte: INPS

INAIL: ACCORDO TRA LA ITALIA E REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 9 dell'11 aprile 2024](#), con la quale fornisce le istruzioni in merito all'[Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova](#), sottoscritto a Roma in data 18 giugno 2021, per regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale ed entrato in vigore il 1° dicembre 2023.

In particolare, l'Accordo nasce dall'esigenza di consentire alle istituzioni moldave l'esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova.

Con la sottoscrizione dell'intesa, i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, l'articolo 1 definisce i termini utilizzati e, tra gli altri, il significato di "residenza" e "dimora" che nei due Paesi hanno diversa accezione.

Per l'Italia la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente e la dimora è il luogo in cui una persona attualmente si trova; mentre per la Repubblica di Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e la dimora è la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione.

Fonte: INAIL

INAIL: LAVORATORI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 10 del 16 aprile 2024](#), con la quale comunica la [Tabella delle Retribuzioni convenzionali 2024 per operai e impiegati](#) che serviranno per il calcolo del premio assicurativo dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 4</i>

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. In caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5.

Fonte: Inail

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 5</i>

I SERVIZI "TERRITORIALI" A PAGAMENTO DISPONIBILI IN "AREA RISERVATA"

Per ottenere una visura catastale o un'ispezione ipotecaria su immobili altrui è necessario autenticarsi tramite Spid, Cie o Cns ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

Visure catastali e ispezioni ipotecarie a pagamento, che per gli immobili di proprietà o altri diritti reali di godimento di chi consulta sono gratuite, entrano nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Pertanto, i cittadini che intendono usufruire di questi servizi, per visionare lo stato di immobili o terreni altrui, devono accedervi mediante Spid, Cie o Cns.

Entrambi i servizi *online* "[Visure catastali](#)" e "[Ispezioni Ipotecarie](#)" sono sempre raggiungibili dalle pagine a consultazione libera, ma cliccando sui bottoni "[Visura catastale telematica](#)" e "[Accedi al servizio Ispezione ipotecaria telematica](#)", ora ci si ritrova nell'area riservata del portale dell'Agenzia. Una volta eseguito l'accesso, entrando nel menù "servizi", in testa alla pagina, si accede al gruppo "Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", nel cui ambito è possibile richiedere le visure catastali e le ispezioni ipotecarie a pagamento.

Al click su "Vai al servizio" viene visualizzata la pagina che consente di richiedere sia le consultazioni personali che quelle a pagamento.

Il servizio a pagamento relativo alle visure catastali consente l'accesso telematico alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell'immobile. È possibile richiedere:

- visure attuali per soggetto
- visure, attuali o storiche, di un immobile impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Nell'ambito del servizio a pagamento relativo alle ispezioni ipotecarie per immobili di cui il richiedente non è titolare neanche in parte, è possibile ispezionare tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall'inizio del periodo informatizzato e le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.

Il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell'immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare.

Il pagamento, contestuale alla richiesta di ciascun servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA.

Fonte: Agenzia delle Entrate

ISA, PRONTE LE REGOLE PER ACQUISIRE NUOVI DATI

Individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l'elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono le ulteriori informazioni

Definite, con il [provvedimento](#) del 12 aprile 2024, le modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, o degli intermediari incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa ed elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli indici stessi, sono infatti necessari ulteriori dati, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegata ai relativi decreti di approvazione, che l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili agli stessi contribuenti. Tali dati, nel caso in cui vengano ritenuti non corretti, possono essere anche modificati.

Fonte: Agenzia delle Entrate

CAMBI DELLE VALUTE ESTERE: ACCERTATE LE MEDIE DI MARZO 2024

L'indicazione mensile è necessaria nei casi previsti dal Tuir per determinare le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall'euro

È online, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il [provvedimento](#) del 15 aprile 2024, che accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di marzo, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella all'interno del provvedimento riporta, accanto al nome dello Stato, la moneta di riferimento e la media del cambio. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco, i dati sono rilevati contro euro nell'ambito del Sebce (Sistema europeo di banche centrali).

L'indicazione mensile di questi valori da parte dell'Agenzia è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.

Fonte: Agenzia delle Entrate

PRONTE LE REGOLE DI ACCESSO AL BONUS CHE COMBATTE L'USA E GETTA

Il tax credit, finalizzato a ridurre l'utilizzo dei prodotti di plastica monouso, potrà essere speso in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, sulla [Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2024, il Decreto 4 marzo 2024](#), con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, [parte A e parte B](#), del [d.lgs 8 novembre 2021, n. 196](#), che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Il decreto è a firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con quelli delle Imprese e del made in Italy e del Mef.

Il *tax credit* è pari al 20% della spesa sostenuta secondo gli scopi della misura fino a un contributo massimo complessivo di 10mila euro per ogni beneficiario ed entro il limite di spesa stanziato pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Se la "dote" disponibile non è sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, l'importo concesso a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto rispetto alla spesa sostenuta.

REQUISITI E SPESE AMMISSIBILI

Possono accedere all'agevolazione le imprese che oltre a promuovere l'utilizzo dei prodotti sostenibili sopra indicati:

- risultano attive e presenti nel registro delle imprese
- sono iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive oppure alla gestione separata
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive né si trovano in altre condizioni previste dalla legge ostative alla fruizione del beneficio secondo l'articolo 67 del Dlgs n. 159/2011
- non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono agevolabili le spese sostenute nelle tre annualità interessate e, comunque dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 196/ 2021 (14 gennaio 2022). È data priorità, ai fini delle risorse disponibili, precisa il decreto, ai costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Sono agevolabili in via residuale, se disponibili ancora risorse dopo il soddisfacimento dei *tax credit* attribuiti per le spese sopra indicate, gli acquisti relativi ai punti 1 e 6 dell'allegato B del decreto legislativo n. 196/2021, ossia i bastoncini cotonati e le aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.

Le spese devono essere attestate dai professionisti indicati nel decreto in esame, che devono certificare, tra l'altro, anche la tracciabilità dei relativi pagamenti e l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati da parte dell'impresa. Non sono ammissibili ai fini del contributo, le spese per l'acquisto di beni che si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

COME RICHIEDERE IL *BONUS*

La domanda di accesso al credito d'imposta deve essere inviata dal legale rappresentante dell'impresa attraverso la procedura informatica accessibile dal [sito](#) del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Al Mase è demandato il compito di indicare nella sezione *news* del portale, i termini e le modalità di presentazione dell'istanza e la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.

La gestione dell'istruttoria delle domande è affidata al ministero dell'Ambiente tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

Terminata l'istruttoria, il ministero emana un provvedimento di concessione dei contributi con cui sono comunicati ai beneficiari il riconoscimento del *bonus* e l'entità del contributo concesso. A tal fine, il Mase verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto, da parte dell'impresa del massimale previsto dai regolamenti *de minimis* applicabili.

IL *TAX CREDIT* VIAGGIA CON L'F24

Il contributo è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La somma è disponibile trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di concessione del credito avvenuta tramite il provvedimento sopra menzionato.

Il ministero dell'Ambiente trasmette all'Agenzia delle entrate, prima della comunicazione ai beneficiari, l'elenco delle imprese autorizzate a fruire del *tax credit*, con l'indicazione del credito d'imposta concesso, successivamente, con le stesse modalità, le Entrate comunicano al Mase le imprese che hanno utilizzato il contributo e i relativi importi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

NUOVI NUMERI DA CELLULARE ED ESTERO PER IL CALL CENTER DELL'AGENZIA

Dal 22 aprile cambiano i numeri per contattare il servizio di assistenza per chi chiama da mobile o da fuori Italia. Resta invariato il numero verde da rete fissa

Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell'Agenzia da telefono cellulare e dall'estero.

Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96). In particolare:

- chi chiama da telefono cellulare dovrà comporre il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07)
- chi chiama da fuori Italia dovrà comporre il numero 06.45.47.04.68 (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (*call back*).

L'Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d'attesa per parlare con un funzionario. Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

IL CALL CENTER DELL'AGENZIA, ASSISTENZA E INFORMAZIONI AL TELEFONO

Il servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su novità, scadenze, ma anche rimborsi o comunicazioni di irregolarità. Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest'ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle [Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti](#)).

Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall'estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

Tutte le informazioni sono disponibili nell'area tematica del sito dell'Agenzia [Contatti e assistenza - Assistenza fiscale](#).

Fonte: Agenzia delle Entrate

FLAT TAX INCREMENTALE 2023: IL CODICE TRIBUTO

Consente ai contribuenti esercenti attività di impresa che non applicano il regime forfetario, di versare all'erario l'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche

Istituito il codice tributo "1731" per versare, tramite modello F24, la *flat tax* incrementale, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali riconosciuta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022) per il solo anno 2023.

La novità arriva con la [risoluzione n. 21](#) del 18 aprile 2024, dell'Agenzia delle entrate.

Si tratta in sintesi del codice "1731" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Nel modello F24 il neo codice è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Fonte: Agenzia delle Entrate

Api Notizie	
n.15 del 23.04.2024	pagina 9

BENI OFFERTI IN OMAGGIO AI DIPENDENTI - REGIME FISCALE APPLICABILE

Con [riposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#), l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito al regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti. Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, nell'ambito di un'articolata serie di *benefit* previsti dalla *Partner Guide*, l'*Istante "omaggia"* mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che gli omaggi in questione, per quanto "*utili*" alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di *merchandising*) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'*Istante* ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir.

Fonte: Agenzia delle Entrate

FONDO VITTIME GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO, DETERMINATI GLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI 2024

Con il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62** è stato determinato, per l'esercizio finanziario 2024, l'importo delle prestazioni del **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, per gli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

Le **risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024**, previste dalla legge di bilancio per l'anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono **pari a 10.479.421 euro**. A questo importo si aggiunge poi l'**avanzo di gestione** per il periodo 2007-2019 comunicato dall'Inail, pari a **1.888.465 euro**.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata **incrementata di 636.979 euro**. Gli **importi 2024** sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	10.265,35
B	2	16.449,29
C	3	22.633,23
D	Più di 3	28.817,17

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<i>Api Notizie</i>	AMBIENTE
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 11</i>

GAS SERRA E SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO: I NUOVI REGOLAMENTI DELLA UE

Nella GUUE del 20 febbraio 2024 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti relativi ai gas fluorati ad effetto serra e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, **che stabiliscono divieti e restrizioni all'immissione in consumo, importazione ed esportazione di tali sostanze e prodotti contenenti tali sostanze.**

Le operazioni in deroga sono subordinate alla presentazione di apposita licenza.

[Regolamento 2024/590 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono](#)

Oggetto

Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

- alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Divieti e restrizioni

Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

Sono vietate l'importazione o l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

I medesimi divieti sono stabiliti anche per i prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

[Regolamento 2024/573 relativo ai gas fluorati ad effetto serra](#)

Oggetto

Il regolamento:

- stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- stabilisce norme in materia di comunicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Importazioni ed esportazioni

L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione.

Fonte: GUUE

RIFIUTI: MASE AVVIA TEST VOLONTARIO PER FUNZIONALITÀ RENTRI

Roma, 16 aprile – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica avvia una fase di test su base volontaria del RENTRI con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali e di Unioncamere, dedicata agli utenti del Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti. Il test avviene in ambiente dimostrativo ed è raggiungibile dal portale del RENTRI (www.rentri.gov.it) con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti al nuovo sistema.

Si potranno analizzare le informazioni da trasmettere in sede di iscrizione oltre a verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale e per la vidimazione ed emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. Sarà inoltre possibile testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI stesso. Le diverse funzioni verranno rilasciate in ambiente DEMO progressivamente nell’arco dei prossimi mesi. Già a partire da oggi, 16 aprile, operatori e delegati potranno testare le procedure di iscrizione, la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo, la trasmissione della copia completa e la stampa del format di registro di carico e scarico. I produttori di software potranno accedere ai servizi e alla documentazione relativi a: vidimazione digitale del FIR cartaceo e trasmissione della copia, vidimazione digitale e trasmissione dei dati del registro di carico e scarico digitale, utilizzo di strumenti di identità digitale e di sottoscrizione.

L’ambiente DEMO del RENTRI sarà accessibile anche dopo l’avvio a regime del sistema.

Fonte: Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

PUBBLICATA LA GUIDA OPERATIVA SUI SISTEMI DI ACCUMULO

E' stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la "[Guida operativa](#)" per la predisposizione della documentazione per le istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ai sensi del D.L. 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) e del D.lgs. 387/2003." La documentazione illustrata nel documento costituisce un contenuto minimo raccomandato per la predisposizione dell’istanza e l’avvio del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. Oltre alla guida è possibile scaricare dal sito del Mase anche una check-list per la predisposizione degli elaborati e la modulistica di riferimento. Tutte le informazioni di dettaglio possono essere acquisite contattando la Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici – Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano – Funzionario tecnico istruttore Ing. Stefano Starace (starace.stefano@mase.gov.it)."

Fonte: Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

ENERGY MANAGER: TEMPO FINO AL 30 APRILE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE

Roma, 17 aprile - Entro il 30 aprile 2024 va comunicato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, il cosiddetto energy manager: l'obbligo riguarda i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale, ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori.

La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE ([clicca QUI](#)).

I soggetti che non raggiungano le soglie di legge previste per i consumi energetici annui possono comunque provvedere alla nomina dell'energy manager con le medesime modalità.

L'energy manager è una figura fondamentale per la transizione energetica, con il compito di supportare le organizzazioni pubbliche e private nella gestione dell'energia, nella contabilità energetica e nell'accesso agli incentivi. Nel 2022 sono stati nominati 2.269 energy manager, di cui 1.582 comunicati da soggetti obbligati e 687 da soggetti non obbligati. L'energia complessiva gestita dalle organizzazioni che hanno provveduto alla nomina è stata pari a 84 milioni di tep. La FIRE svolge a supporto della ex Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica del MASE l'attività di acquisizione, archiviazione, gestione e diffusione delle comunicazioni di nomina degli energy manager ai sensi della Convenzione del 14 luglio 2023 sottoscritta tra il MASE e la FIRE.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul portale accessibile sul portale <https://em.fire-italia.org>.

Fonte: Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

IMBALLAGGI, GAVA: "BENE LE DEROGHE NEL SETTORE TRASPORTI, LA DIREZIONE È QUELLA AUSPICATA DALL'ITALIA"

"Favorevoli alle deroghe proposte dalla Presidenza belga sugli imballaggi per il trasporto di prodotti, in particolare il venir meno delle restrizioni per i film in plastica che avvolgono e tengono insieme i pallet, e che non sono riutilizzabili. Un altro passo nella direzione auspicata dall'Italia per una transizione pragmatica, che guardi alla sostenibilità ambientale e alle esigenze delle imprese".

Lo dichiara il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava in merito alle deroghe proposte in queste ore nell'ambito del regolamento imballaggi Ue.

Fonte: Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

RIFIUTI: DECRETO MASE, NASCE IL REGISTRO PNEUMATICI

Il Ministro Pichetto: "Strumento importante per gestione corretta e sostenibile"

Roma, 18 aprile - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

"Con il Registro Pneumatici - spiega il ministro Gilberto Pichetto - viene istituito uno strumento importante che contribuirà alla gestione corretta e sostenibile degli pneumatici che non possono più essere utilizzati".

Il decreto prevede l'iscrizione dei soggetti obbligati al Registro per via telematica, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.

Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini possono consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.

Attraverso l'"Area riservata", le imprese trasmettono le informazioni per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo.

Come è spiegato nel provvedimento, anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.

L'allegato I al decreto del Ministero fornisce indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all'iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

REGIME DOGANALE DEL "TRANSITO", COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE

Definiti i termini per la presentazione delle merci, precisati l'identikit del mezzo di trasporto, l'uso dei sigilli e le modalità di identificazione alternative alla sigillatura

Con la [circolare n. 10](#) dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver constatato alcune prassi poco aderenti alle regole del codice doganale unionale (Cdu), ha puntualizzato le corrette modalità di compilazione della dichiarazione di transito, che consente di trasportare merci da un punto all'altro del territorio dell'Unione, in esenzione da dazi all'importazione e altri oneri.

La dichiarazione, del titolare del trasporto, di vincolo al regime, infatti lo rende responsabile dell'applicazione dello stesso per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013). In relazione al termine per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, l'articolo 297 del Cdu dispone che questo sia fissato da quello di partenza. A tal proposito, le Dogane rilevano come il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, entro il quale far giungere la spedizione a destinazione, non appare spesso coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l'ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Pertanto, con la circolare in esame, l'Amministrazione stabilisce, in linea di massima, che per il transito:

1. nazionale (uffici di partenza e destinazione in Italia) bastano 2 giorni lavorativi
2. unionale (ufficio di partenza in Italia e quello di destinazione in altro Stato membro) ci vogliono 4 giorni lavorativi
3. comune (ufficio di partenza in Italia e ufficio d'arrivo in una Parte contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica, può rientrare nella tempistica dei transiti unionali) necessitano 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda l'identità del mezzo di trasporto, le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, vanno riportate le informazioni relative al "Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000", con relativi sotto-dati "Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000", "Numero di identificazione, n. 19 05 017 000" e "Nazionalità n. 19 05 062 000". Si tratta di dati obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), che puntano a evitare (o a consentire) l'accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.

Non è ammesso in nessun caso l'utilizzo di indicazioni generiche ("Camion", "Aereo", "Rimorchio", eccetera).

Infine, con la circolare di ieri, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni utili rispetto alla sigillatura alla quale sono sottoposte le merci vincolate al regime doganale di transito nonché ai requisiti che consentono agli uffici doganali di adottare misure di identificazione alternative all'apposizione dei sigilli.

Fonte: Agenzia delle Entrate

MONTE BIANCO: INTERRUZIONI TOTALI DELLA CIRCOLAZIONE DAL 2 SETTEMBRE AL 16 DICEMBRE 2024

TMB- GEIE, il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco, ha comunicato che **dal 2 settembre al 16 dicembre 2024** il Traforo del Monte Bianco realizzerà dei lavori di risanamento della volta.

Il Traforo del Monte Bianco realizzerà nel 2024 il primo cantiere-test di risanamento della volta su due tratti di 300 metri ciascuno. Il progetto, inizialmente pianificato nel 2023, era stato rinviato di un anno dall'Italia e dalla Francia riuniti in Commissione Intergovernativa, per garantire una buona connettività tra Italia e Francia in occasione della frana sulla A43 in Maurienne. Per la realizzazione dei lavori il Traforo del Monte Bianco sarà totalmente chiuso al traffico a partire dalle ore 17.00 di lunedì 2 settembre fino alle ore 17.00 di lunedì 16 dicembre 2024.

La tipologia dei lavori, le caratteristiche geometriche del traforo, la necessità di smontare tutti gli impianti tecnologici nelle zone di intervento e la sicurezza delle maestranze non consentono il passaggio del traffico veicolare in nessuna circostanza, anche temporanea, durante l'intera durata del cantiere. Il Traforo del Monte Bianco, opera che ha oltre 60 anni, è il primo tra i grandi tunnel europei ad intraprendere lavori di risanamento profondi sulla sua struttura, con importanti interventi di genio civile sull'impalcato su cui poggia il piano viabile e sulla volta. Per il futuro risanamento della volta, il traforo realizzerà nel 2024 e nel 2025 due fasi-test di lavori sperimentali, che consentiranno di individuare la migliore metodologia operativa per il prosieguo.

Il primo cantiere sperimentale riguarderà nel 2024 il risanamento della volta in due tratti di galleria, per un totale di 600 metri. Queste due zone sono caratterizzate da differenti configurazioni suscettibili di essere presenti lungo la galleria. Per questo cantiere si renderà necessaria la chiusura totale alla circolazione per 15 settimane consecutive. La realizzazione dei comporterà infatti lo smontaggio di tutti gli impianti di sicurezza presenti sulla volta – gli acceleratori per il controllo della corrente d'aria longitudinale, le telecamere e la rilevazione automatica di evento, il cavo termometrico, ecc. – impianti che rappresentano uno dei pilastri su cui si fonda il dispositivo di sicurezza. Nell'impossibilità di rimuoverli ogni sera e rimontarli ogni mattina, questo cantiere richiederà una chiusura totale al traffico. In caso di esito positivo della tecnologia di intervento utilizzata nel 2024, il risanamento sarà realizzato nel 2025 su ulteriori 600 metri.

La mappa degli itinerari alternativi – elaborata con le Prefetture della Regione Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia – è disponibile sul sito www.tunnelmb.net

Fonte: TMB- GEIE

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 17</i>

OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE

La nostra Associazione ha predisposto uno **Speciale Finanza Agevolata** ([Clicca QUI](#)) che riepiloga le principali normative valide sul territorio nazionale relative agli incentivi per nuovi investimenti, R&S, transizione digitale ed export.

L'ultima scheda è dedicata a quello che potrebbe essere il provvedimento principale del 2024: Industria 5.0.

il 26 febbraio è stato approvato in CdM il nuovo piano **Transizione 5.0** che può risultare particolarmente interessante sia per chi deve acquistare nuovi beni strumentali, sia per i produttori di macchinari.

In attesa di pubblicazione del decreto attuativo e delle successive circolari, è opportuno anticiparvi che si tratterà di un piano che andrà a finanziare le stesse tipologie di investimenti 4.0 (impianti, macchinari, sistemi di controllo) che però dovranno portare anche un **risparmio energetico all'azienda**, pari ad almeno il 3% dei consumi totali o ad almeno il 5% di uno specifico processo produttivo.

Il beneficio dovrebbe avere, **per investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, una maggiorazione rispetto alla 4.0 "classica"; il **beneficio sarà pari al 35%, 40% o 45% del valore del bene**, in base al risparmio energetico ottenuto (3%, 6%, oppure >10%). Rimane la possibilità di effettuare investimenti anche oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, con percentuali di beneficio che man mano diminuiscono all'aumentare del volume degli investimenti.

Sarà necessario affiancare investimenti per autoproduzione e autoconsumo di energia, inclusi i sistemi di accumulo ed esclusi i sistemi a biomasse, per importi almeno pari a euro 40.000. Sarà necessario redigere **due perizie**, una prima dell'investimento e una successiva, per verificare sia le caratteristiche 4.0 dei beni, sia l'effettivo risparmio energetico. Non sono stati ancora indicati i soggetti abilitati a rilasciare tali certificazioni né altre informazioni sulla nuova procedura.

Il provvedimento dovrebbe essere valido per investimenti effettuati dal 01/01/2024 ed entro il 31/12/2025, data entro la quale si dovrà ottenere la certificazione finale e si dovrà anche iniziare ad utilizzare il credito di imposta, anche se solo parzialmente.

Nota molto importante: **sarà necessario prenotare le risorse**: risulta strategico, una volta che sarà definita la procedura, attivarsi velocemente.

Rimane comunque attivo il precedente piano Transizione 4.0 che incentiva gli investimenti in impianti, macchinari e sistemi di controllo 4.0 che prevede un credito di imposta in 3 quote annuali, la prima utilizzabile a partire dall'anno di interconnessione del bene, con le seguenti aliquote:

- Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 20%
- Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: 10%
- Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: 5%
- Per investimenti oltre 20 milioni di euro: non sono previsti incentivi
- Cumulabile con Nuova Sabatini 4.0 o altri strumenti agevolativi (bandi SIMEST, bandi regionali)

Per qualsiasi necessità di approfondimento sui provvedimenti indicati vi invitiamo a contattare i nostri referenti:

- Gianpaolo Scolari - economico@apicremona.it - Tel. 392 7076758
- Silvia Marcatelli - sviluppo@apicremona.it - Tel. 347 5648799

Fonte: Confimi Industria Cremona

BANDO REGIONALE: RI.CIRCO.LO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (FOCUS PLASTICA E TESSILE)

Confimi Apindustria Cremona informa che è stato recentemente pubblicato il [bando](#) regionale **Ri.Circo.Lo.** che prevede il **sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della plastica e del tessile.**

La misura intende promuovere azioni di economia circolare da parte delle **PMI lombarde (singolarmente o in ATI)** per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile.

PROGETTI FINANZIABILI

- valorizzazione come materia dei residui di produzione e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti;
- azioni di riutilizzo di imballaggi a fine vita, anche grazie alla realizzazione di sistemi di vuoto a rendere;
- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;
- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti/imballaggi con un minor uso di materie prime;
- modifiche alle linee produttive per la riduzione o l'utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;
- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of waste";
- modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità), anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti plastici, di rifiuti in bioplastica compostabile e di rifiuti tessili.

Gli ambiti di azione possono essere associati a tutte le fasi del ciclo di vita **delle filiere della plastica e del tessile**: l'approvvigionamento, il design, la produzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta e il fine vita.

SPESE AMMISSIBILI

- a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi; revamping dei macchinari esistenti. Le spese per l'acquisto di veicoli sono consentite solo per veicoli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti conto terzi. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto;
- b) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari). È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati;
- c) acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto;
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità, acquisizione di marchi, di certificazioni tecniche e di eventuale registrazione REACH; acquisto di licenze di produzione (incluso l'acquisto di brevetti);
- e) opere murarie e impiantistiche e spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 25% della voce di spesa di cui alla lettera a) che non siano qualificabili come "ristrutturazioni importanti";
- f) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.15 del 23.04.2024</i>	<i>pagina 19</i>

Importi ammissibili: minimo 50.000 euro, massimo 600.000 euro.

Beneficio 50% a fondo perduto, massimo 300.000 euro e comunque nelle disponibilità del "de minimis". Erogato a saldo.

Beneficio aumentabile al 60% nel caso di importante riduzione di rifiuti e/o utilizzo materie prime.

ITER PROCEDURALE

- Presentazione domande dal 07/05/2024 al 18/06/2024
- Valutazione mediante graduatoria, non a sportello
- **24 mesi** dalla data di concessione del beneficio per realizzare gli investimenti, saldarli e rendicontarli

APINDUSTRIA CONFIMI CREMONA è a disposizione per valutare i Vostri progetti e seguirvi in tutto l'iter. Per maggiori informazioni contattare Silvia Marcatelli all'indirizzo mail sviluppo@apicremona.it oppure al numero 347-5648799

DECRETO "AGEVOLAZIONI": RUFFINI AL SENATO SU BONUS EDILIZI

Il direttore dell'Agencia delle entrate fa il punto sulle nuove regole relative all'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta in alternativa alla detrazione diretta

Si è svolta oggi, 16 aprile 2024, presso la 6ª commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'[audizione](#) del direttore dell'Agencia, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1092](#) di conversione del [Dl n. 39/2024](#), dedicato a misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali in edilizia e altre misure di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

Fonte: Agencia delle Entrate

SERVIZIO: INSURANCE E RISK MANAGEMENT

***Negli ultimi mesi le compagnie, in generale, hanno apportato aumenti significativi del costo delle polizze assicurative peggiorandone, a volte, anche i contenuti normativi
Ricevi un parere indipendente da parte di un consulente esperto***

APINDUSTRIA CONFIMI CREMONA ha organizzato un **servizio di Insurance e Risk Management** strutturato in modo da non costituire aggravio degli attuali costi a carico dell'azienda.

Il servizio permette di:

- **Individuare e valutare i rischi** a cui l'azienda potrebbe essere esposta
- Supportare nell'**identificazione della tipologia di intervento più idonea** in base alle caratteristiche dell'azienda
- **Valutare le polizze in essere e ottimizzarle** in funzione delle reali esigenze dell'azienda, anche mantenendo l'attuale assicuratore
- Acquisire conoscenze e competenze in merito alle proprie coperture assicurative con l'**obiettivo di efficientarne i costi**